



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

UNOGAS ENERGIA SPA (d'ora in avanti "UNOGAS"), con sede legale in Milano, via Caldera 21, codice fiscale e partita IVA 01368720080, in persona del Direttore Commerciale Paolo Rossi, domiciliato per la carica ove sopra

e

Centro Sportivo Nazionale Educativo (d'ora in avanti "CSEN"), con sede in Roma, Via L.Bodio 57 - 00191 RM, CF 80192090589, nella persona del rappresentante legale pro tempore, Presidente Prof. Francesco PROIETTI, domiciliato per la carica ove sopra,

di seguito congiuntamente definite come "le Parti" e singolarmente "la Parte"

Premesso che

- CSEN è il primo Ente Nazionale di promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal C.O.N.I. e dal Ministero degli Interni per la promozione, la diffusione, l'organizzazione, la formazione relativa al mondo dello sport in genere. CSEN intende promuovere la razionalizzazione e la riduzione dei costi per l'approvvigionamento di gas metano ed energia elettrica per i propri associati;
- UNOGAS è presente su tutto il territorio nazionale con la commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica ed è interessata a promuovere i propri servizi e forniture attraverso un accordo quadro di collaborazione con CSEN: ha sviluppato un'offerta di fornitura dedicata al sistema turistico ricettivo;



Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Impegni delle parti

- 1.1 CSEN si impegna a promuovere presso gli aderenti all'Associazione la conoscenza dei servizi descritti nell'Allegato A.
- 1.2 UNOGAS si impegna a fornire i suddetti servizi alle aziende aderenti al sistema organizzativo di CSEN, applicando le condizioni economiche agevolate descritte nell'Allegato A.
- 1.3 Il Protocollo non determina alcun obbligo, delle aziende aderenti al sistema organizzativo di CSEN all'adesione ai servizi di UNOGAS. Pertanto le predette aziende, se interessate all'offerta dei servizi di UNOGAS dovranno stipulare con essa specifici contratti.
- 1.4 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti non intendono concedersi reciprocamente alcun tipo di esclusiva, rimanendo, pertanto, pienamente libere di sottoscrivere con terzi accordi di contenuto analogo.

Art. 2 Proprietà dei dati, riservatezza, tutela della privacy

- 2.1 Le parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza, ad osservare le disposizioni del Codice sulla privacy, nonché a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.
- 2.2 Le parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Protocollo o la fornitura dei servizi descritti nell'allegato A.
- 2.3 La violazione di quanto previsto dal presente articolo comporta la facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'articolo 1517 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 3 Comitato Tecnico

- 3.1 CSEN e UNOGAS costituiranno un comitato tecnico, composto da rappresentanti di entrambe le parti, per l'esame di ogni eventuale miglioramento attinente i servizi offerti da UNOGAS.
- 3.2 Il medesimo Comitato discuterà anche le proposte di aggiornamento e sviluppo dei suddetti servizi.



Art. 4 Attività promozionali

4.1 CSEN invierà agli associati una comunicazione che darà notizia della sottoscrizione del presente protocollo.

4.2 CSEN e UNOGAS si impegnano a farsi reciproca promozione, nel rispetto di tutte le leggi e norme, per il perseguimento degli obiettivi sanciti dal presente protocollo.

4.3 Unogas si raccorderà con CSEN e fornirà periodicamente l'elenco dei contatti svolti sul territorio; assieme al personale dell'associazione potranno essere definite apposite strategie di promozione del servizio.

Art. 5 Uso dei marchi

5.1 CSEN si impegna a rispettare l'immagine di UNOGAS ed a sottoporre alla sua autorizzazione ed approvazione preventiva scritta le modalità di utilizzazione del suo nome, dei suoi loghi e dei suoi marchi su tutti i documenti, materiali o dati o quant'altro su cui comparirà.

5.2 UNOGAS si impegna a rispettare l'immagine di CSEN ed a sottoporre alla sua autorizzazione ed approvazione preventiva scritta le modalità di utilizzazione del suo nome, dei suoi loghi e dei suoi marchi su tutti i documenti, materiali o dati o quant'altro su cui comparirà.

5.3 Resta inteso che le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell'esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi, nell'esecuzione degli obblighi di cui al Protocollo, possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sul marchio e segni distintivi medesimi.

5.4 Le Parti si riservano di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Protocollo in caso di inadempimento, di quanto previsto nel presente articolo fatto salva la richiesta del maggior danno subito.

5.5 Alla scadenza del Protocollo e/o in caso di risoluzione, estinzione, cessazione del Protocollo, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare, in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza.

5.6 Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari dei diritti di utilizzazione successivamente alla firma del Protocollo.



Art. 6 Durata

6.1 Il Protocollo si perfeziona con la sua sottoscrizione e avrà durata di mesi 12 con tacito rinnovo annuale.

Art. 7 Premesse ed Allegato

7.1 Le Premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo.

Art. 8 Comunicazioni

8.1 Eventuali comunicazioni tra le Parti concernenti l'attuazione del Protocollo dovranno essere inviate a:

UNOGAS ENERGIA SPA
Corso Buenos Aires 6/3
16149 Genova
C.A. Dott.ssa Giuliana Steardo

Centro Sportivo Nazionale Educativo - CSEN
Via L. Bodio 57
00191 ROMA
C.a. Prof. Francesco Proietti

Art. 9 Clausola fiscale

9.1 Il presente contratto, redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

Art. 10 Modifiche ed integrazioni

10.1 Il Protocollo potrà altresì subire modifiche e/o integrazioni per sopraggiunte esigenze anche legate all'innovazione tecnologica dei prodotti nonché della normativa, che dovranno essere concordate tra le Parti,

Art. 11 Legge applicabile e Foro competente

11.1 Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana.



ALLEGATO A tra

Centro Sportivo Nazionale Educativo e
UNOGAS ENERGIA SPA



CONDIZIONI ECONOMICHE GAS NATURALE

- A tutte le aziende aderenti al sistema organizzativo con consumi annui di gas naturale compresi tra 4.000 (quattromila) e 200.000 (duecentomila) mc, che sottoscrivendo un contratto, Unogas riconoscerà uno sconto di euro/cent. 2,00/mc alla Componente Commerciale Ingrosso sul listino riferito alle delibera AEEG 64/09 mercato libero, " Calore Attivo"
- Per quanto concerne la tariffa di distribuzione, Unogas applicherà integralmente gli oneri corrisposti alla società di distribuzione locale e derivanti dal listino ufficiale approvato dalla Autorità dell'Energia elettrica e gas.
- Nel caso in cui, in sede di approvazione, la AEEG ridetermini in via retroattiva le tariffe di distribuzione di cui ai commi precedenti, a Unogas (anche successivamente al termine del rapporto contrattuale di fornitura) si impegna ad effettuare i conseguenti conguagli alle aziende.
- A tutte le aziende con consumo annuo superiore ai 200.000 (duecentomila) mc, si valuteranno di volta in volta le condizioni economiche migliori applicabili.

Per quanto sopra

- **Centro Sportivo Nazionale Educativo** si impegna a informare gli associati aderenti della possibilità di usufruire delle offerte di Unogas e a tal fine può coadiuvare Unogas, tramite i propri uffici, nella raccolta dei dati utili alla predisposizione dei contratti
- Unogas si impegna a predisporre offerta economica per la fornitura di gas naturale.

CONDIZIONI ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA

- A tutte le aziende aderenti al sistema organizzativo con consumi annui di energia compresi tra 10.000 (diecimila) e 500.000 (cinquecentomila) kwh, che sottoscrivendo un contratto, Unogas Energia riconoscerà uno sconto di euro cent.0,15 a Kwh rispetto al listino Unofix in vigore nel periodo.
 - Per quanto concerne la tariffa di distribuzione, trasmissione e misura Unogas applicherà integralmente gli oneri corrisposti alla società di distribuzione come approvato dalla Autorità dell'Energia elettrica e gas.
 - A tutte le aziende con consumo annuo superiore ai 500.000 (cinquecentomila) kwh, si valuteranno di volta in volta le condizioni economiche migliori applicabili.
Unogas Energia si impegna a fornire anche energia verde certificata su richiesta, alle migliori condizioni di mercato.
- **In caso** di sottoscrizione di fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica alla medesima società associata si applicherà un ulteriore sconto di 0,05 eurocent a Kwh (**sconto dual fuel**).

Roma, 3 novembre 2011

Letto, confermato e sottoscritto

UNOGAS ENERGIA SPA

(Paolo Rossi)



Centro Sportivo Nazionale Educativo

(Francesco Proietti)





ALLEGATO ECONOMICO

OFFERTA FISSO EXTRA GOLD 12 MESI

UNOGAS ENERGIA SPA applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di ciascun Punto di Prelievo in ciascuna Fascia oraria, i prezzi corrispondenti all'opzione differenziati per tipologia di misuratore, come da tabella sotto riportata.

Offerta valida solo per punti di prelievo alimentati in **Media Tensione con inizio fornitura fino al 01/02/2012.**

Opzione 3 Fasce:

PREZZO FISSO GARANTITO PER 12 MESI		€/kwh		PFIX3F10-11
MISURATORE NON ORARIO	MISURATORE TRATTATO ORARIO/PER FASCE ORARIE			
F0	F1	F2	F3	
0,083	0,0922	0,0882	0,0722	

Opzione Bioraria 8/20:

PREZZO FISSO GARANTITO PER 12 MESI		€/kwh		PFIXPOP10-11
MISURATORE TRATTATO ORARIO/PER FASCE ORARIE				
Peak		Off Peak		
0,0919		0,0789		

Opzione Unica:

PREZZO FISSO GARANTITO PER 12 MESI		C/kwh		PFIXUN10-11
MISURATORE NON ORARIO / MISURATORE PER FASCE ORARIE		F1 < 90%		
TUTTE LE ORE DEL GIORNO				
0,0909				

I prodotti sono validi per tutti i contratti sottoscritti e ricevuti in sede tramite raccomandata o anticipati via fax al numero 0184/464299 o tramite e-mail a elettrico@unogasenergia.it entro le 18.00 del 28/10/2011 (le ore 18 del giorno 18/10/2011 per le partenze in fornitura al 01/12/2011). I contratti ricevuti oltre 18/10/2011 verranno gestiti come ricevuti il mese successivo per quanto riguarda le date di attivazione e l'invio del recesso.

In caso di ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà non procedere all'attivazione della somministrazione.

In deroga all'art. 4 delle CGF il cliente rinuncia al diritto di recesso e si impegna a rimanere in fornitura con Unogas Energia per 12 mesi da inizio fornitura.

Per Fasce Orarie si intendono i raggruppamenti di consumo orari indicati nella Delibera AEEG 181/06 e così suddivisi:

F0: Tutte le ore del giorno (solo Totalizzatori); F1: Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 19.00; F2: Dal Lunedì al Venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 7.00 alle 23.00; F3: Dal Lunedì al Venerdì dalle 23.00 alle 07.00; Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata.

Per i contatori dotati di rilevazione oraria l'offerta bioraria sarà fatturata nel seguente modo:

Peak dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni dell'anno dal lunedì al venerdì; Off Peak tutte le ore dell'anno non comprese nella fascia Peak. Per i contatori non dotati di rilevazione oraria l'offerta bioraria sarà fatturata proporzionalmente alle effettive ore di peak/off peak del mese corrente.

Per Opzione Unica: in caso di prelievi mensili in F1 superiori al 90% del consumo totale verranno applicati i prezzi dell'opzione 3 Fasce.

NOTE:

Luogo e data



Timbro e firma del Cliente

Il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di accettare specificatamente gli articoli 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 delle suddette condizioni generali.

Firma



Timbro e firma del Cliente

Incaricato commerciale:



11.2 Per qualsiasi controversia che dovessero insorgere in relazione alla sua interpretazione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 12 Clausola finale

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo è il frutto della negoziazione tra le stesse intervenute e che, pertanto, concordemente non è assoggettato alle disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

12.2 Il Protocollo costituisce manifestazione univoca ed integrale dei rapporti intercorsi tra le Parti superando ed annullando ogni diversa precedente intesa relativamente all'oggetto del Protocollo.

Roma, 3 novembre 2011

Letto, confermato e sottoscritto

UNOGAS ENERGIA SPA

(Paolo Rossi)

Centro Sportivo Nazionale Educativo

(Francesco Proietti)

